

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3551/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che ripartisce tra gli stati membri, per il 1986, i contingenti comunitari di cattura nelle acque canadesi** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3552/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca (1986)** 3
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3553/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca, salati, delle sottovoci ex 03.02 A I b) e ex 03.02 A II a) della tariffa doganale comune (1986)** 10
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3554/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per certe preparazioni e conserve di pesci, della voce ex 16.04 della tariffa doganale comune, in provenienza dal Portogallo (1986)** 13
- Regolamento (CEE) n. 3555/85 della Commissione, del 17 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 16
- Regolamento (CEE) n. 3556/85 della Commissione, del 17 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 18
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3557/85 della Commissione, del 16 dicembre 1985, che proroga il regolamento (CEE) n. 1888/83 e che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Argentina** 20
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3558/85 della Commissione, del 16 dicembre 1985, che modifica e proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi** 21

(segue)

Sommario (segue)

- * Regolamento (CEE) n. 3559/85 della Commissione, del 16 dicembre 1985, che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80 e (CEE) n. 2295/82 relativi ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari rispettivamente di Malta, dell'Egitto e della Turchia** 26
- Regolamento (CEE) n. 3560/85 della Commissione, del 17 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 3434/85, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 75 000 t di segala, di raccolti anteriori al 1981, detenute dall'organismo d'intervento tedesco 27
- * Regolamento (CEE) n. 3561/85 della Commissione, del 17 dicembre 1985, relativo alle informazioni sulle ispezioni inerenti alle attività di pesca eseguite dalle autorità di controllo nazionali** 29
- * Regolamento (CEE) n. 3562/85 della Commissione, del 17 dicembre 1985, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 per quanto concerne le diciture che figurano sull'imballaggio del burro concentrato** 34
- Regolamento (CEE) n. 3563/85 della Commissione, del 17 dicembre 1985, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 35
- Regolamento (CEE) n. 3564/85 della Commissione, del 17 dicembre 1985, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine 38
- Regolamento (CEE) n. 3565/85 della Commissione, del 17 dicembre 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 40

Rettifiche

- * Rettifica al regolamento (CEE) n. 3447/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1836/82 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento (GU n. L 328 del 7. 12. 1985)** 42

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3551/85 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1985

**che ripartisce tra gli stati membri, per il 1986, i contingenti comunitari di
cattura nelle acque canadesi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo relativo alla pesca tra la Comunità economica europea e il governo del Canada⁽²⁾, firmato il 30 dicembre 1981, determina i contingenti di cattura annuale nelle zone di pesca canadesi che il Canada assegna alla Comunità;

considerando che spetta alla Comunità ripartire i contingenti di cattura nella zona di pesca canadese tra i pescatori della Comunità;

considerando che, per garantire un'equa ripartizione delle risorse di pesca disponibili, è opportuno ripartire questi contingenti tra gli stati membri della Comunità;

considerando che, per garantire l'osservanza di questa ripartizione, è necessario comunicare le informazioni relative alle catture effettive,

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, le navi battenti bandiera di uno stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione del Canada in materia di pesca nei limiti dei contingenti fissati in allegato.

Articolo 2

Gli stati membri, nonché i capitani delle navi battenti bandiera degli stati membri che pescano nelle acque di cui all'articolo 1, devono osservare gli articoli da 3 a 9 del regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83⁽⁴⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 54.

⁽³⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

ALLEGATO

Quantitativi di cui all'articolo 1

(in tonnellate)

Specie	Zona NAFO	Contingenti CEE	Ripartizione	
Merluzzo bianco	2 GH	6 500	Germania	6 000
			Francia	200
			Regno Unito	300
	2 J 3 KL	9 500	Germania	7 125
			Francia	1 545
			Regno Unito	830
Calamaro	3 + 4	7 000	Germania	2 600
			Italia	2 000
			Francia	2 400

REGOLAMENTO (CEE) N. 3552/85 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro delle relazioni esterne nel settore della pesca, è opportuno che la Comunità sospenda parzialmente i dazi della tariffa doganale comune gravanti su un certo numero di prodotti della pesca, nei limiti di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati; che è pertanto opportuno aprire per il 1986 contingenti tariffari comunitari per i sebasti (*Sebastes spp.*) interi o decapitati, congelati, i merluzzi (*Gadus morhua*) interi o decapitati, congelati, i filetti di merluzzi congelati e i lati di aringhe preparati o conservati in aceto, presentati in imballaggi di un contenuto netto di 10 chilogrammi o più, delle sottovoci ex 03.01 B I f) 2, ex 03.01 B I h) 2, ex 03.01 B II b) 1 e ex 16.04 C II della tariffa doganale comune; che l'ammissione al beneficio dei contingenti aperti per i prodotti delle sottovoci ex 03.01 B I h) 2 e ex 03.01 B II b) 1 è subordinata, in particolare, alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di un certificato rilasciato dagli organismi riconosciuti del paese di origine attestante che i prodotti in questione provengono da pesci appartenenti alle popolazioni del Nord Atlantico pescati nel rispetto delle convenzioni internazionali sulla conservazione e la gestione delle risorse della pesca; che i certificati relativi a tali prodotti devono inoltre attestare che i prodotti presentati proven-

gono da merluzzi della specie *Gadus morhua*; che è opportuno pertanto aprire il 1° gennaio 1986 i contingenti tariffari in questione e ripartirli tra gli stati membri;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tali contingenti e l'applicazione continua a tutte le importazioni dei tassi previsti per detti contingenti fino al loro esaurimento; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra gli stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tali contingenti riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingenziale considerato;

considerando tuttavia che i prodotti considerati, di origine ben determinata, non sono specificati nelle nomenclature statistiche; che pertanto non è stato ancora possibile raccogliere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi; che, di conseguenza, è opportuno attribuire alle riserve comunitarie una parte del volume di tali contingenti, mentre il saldo di tali volumi è ripartito tra gli stati membri secondo il loro fabbisogno prevedibile di importazioni; che per questi prodotti la percentuale di partecipazione iniziale al volume contingenziale può essere stabilita come segue:

	ex 03.01 B I f) 2 ex 03.01 B I h) 2 (6 000 tonnellate)	ex 03.01 B II b) 1 (22 000 tonnellate)	ex 16.04 C II (6 500 tonnellate)
Benelux	3,11	1,29	3,45
Danimarca	6,23	3,40	0,69
Germania	21,16	26,43	86,20
Grecia	0,28	0,21	0,69
Francia	13,05	12,65	0,69
Irlanda	0,28	0,13	0,69
Italia	0,28	0,28	0,69
Regno Unito	55,61	55,61	6,90

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di tali prodotti, occorre suddividere in due parti i volumi contingentali, ripartendo la prima tra gli stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte dei contingenti tariffari comunitari ad un livello relativamente elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere rispettivamente a 5 718, 20 966 e 4 000 tonnellate;

considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni stato membro, che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che questo prelievo deve essere effettuato, da ciascuno stato membro, ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che, tenuto conto della sensibilità del mercato della pesca esistente nel Regno Unito, è opportuno evitare di esporre tale mercato a pressioni troppo forti provocate da importazioni troppo importanti in provenienza da paesi terzi; che occorre pertanto, fermo restando il regime che sarà deciso in futuro, escludere questo stato membro dall'obbligo di prelevare quote supplementari da alcune riserve; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingente; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente in uno stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, tale stato membro deve riversarne una percentuale notevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri; che, tuttavia, un eventuale trasferimento in talune riserve può essere effettuato dal Regno Unito soltanto nei limiti delle quantità necessarie a soddisfare le necessità effettive di altri stati membri che non possono essere coperte dai meccanismi che sono loro direttamente applicabili;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attri-

buite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986 è aperto un contingente tariffario comunitario di 6 000 tonnellate, al dazio del 3,7 %, per i sebasti (*Sebastes spp.*) interi o decapitati, congelati, e i merluzzi (*Gadus morhua*) interi o decapitati, congelati, delle sottovoci ex 03.01 B I f) 2 ed ex 03.01 B I h) 2 della tariffa doganale comune, destinati a subire uno dei trattamenti autorizzati in virtù del paragrafo 4.

2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986 è aperto un contingente tariffario comunitario di 22 000 tonnellate, al dazio del 4 %, per i filetti congelati di merluzzi (*Gadus morhua*) della sottovoce ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune, destinati a subire uno dei trattamenti autorizzati in virtù del paragrafo 4.

3. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986 è aperto un contingente tariffario comunitario di 6 500 tonnellate, al dazio del 10 %, per i lati di aringa, preparati o conservati in aceto, presentati in imballaggi di un contenuto netto di 10 chilogrammi ed oltre, della sottovoce ex 16.04 C II della tariffa doganale comune.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, il regime preferenziale previsto ai paragrafi 1 e 2 si applica ai pesci destinati a subire un trattamento che non si limiti ad una o più delle operazioni seguenti:

- lavatura, svuotamento, taglio della coda, taglio della testa;
- taglio, escluso il filettaggio o il taglio di blocchi congelati;
- calibratura;
- etichettatura;
- condizionamento;
- refrigerazione;
- congelamento;
- surgelamento;
- scongelamento, separazione.

Il regime preferenziale non si applica ai prodotti destinati a subire un trattamento che apre il diritto al contingente, ma effettuato a livello di commercio al dettaglio o di aziende di ristoro. I prodotti di cui al paragrafo 2 che sono presentati individualmente o in blocco e in imballaggi immediati di contenuto netto di 4 chilogrammi o più, sono considerati come rispondenti alle condizioni previste

dal presente comma. Il regime preferenziale si applica unicamente ai pesci destinati al consumo umano.

5. Il beneficio dei contingenti tariffari aperti per i prodotti delle sottovoci ex 03.01 B I h) 2 e ex 03.01 B II b) 1 della tariffa doganale comune è riservato ai prodotti accompagnati da un certificato, conforme al modello ripreso nell'allegato I, rilasciato da uno degli organismi autorizzati del paese di origine indicati nell'allegato II, che attesta che i pesci utilizzati sono stati pescati nell'Atlantico del Nord, in osservanza delle convenzioni internazionali sulla conservazione e la gestione delle risorse

della pesca. Il certificato deve inoltre attestare che i prodotti presentati provengono da merluzzi della specie *Gadus morhua*.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono suddivisi in due parti. La prima parte di ciascun contingente, rispettivamente di 5 718, 20 966 e 4 000 tonnellate è ripartita tra gli stati membri; le quote che, salvo quanto disposto all'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1986 ammontano a:

	Contingente articolo 1 paragrafo 1 6 000 t al 3,7 %	Contingente articolo 1 paragrafo 2 22 000 t al 4 %	Contingente articolo 1 paragrafo 3 6 500 t al 10 %
Benelux	178	270	138
Danimarca	356	713	28
Germania	1 210	5 541	3 447
Grecia	16	44	28
Francia	746	2 652	28
Irlanda	16	27	28
Italia	16	59	28
Regno Unito	3 180	11 660	275
	5 718	20 966	4 000

2. La seconda parte di ciascun contingente, rispettivamente 282, 1 034 e 2 500 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno stato membro, quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, purché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

5. Tuttavia, per quanto concerne i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano al Regno Unito.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1986.

Articolo 5

1. Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1986, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1986, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 settembre 1986 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, un eventuale trasferimento alla riserva può essere effettuato dal Regno Unito soltanto nei limiti delle quantità necessarie a soddisfare le necessità effettive di altri stati membri che non possono essere coperte sia dalle loro quote iniziali, sia dalla riserva corrispondente eventualmente ricostituita conformemente al paragrafo 1.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i volumi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una delle riserve sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata dei contingenti comunitari.

2. Gli stati membri adottano tutte le disposizioni opportune al fine di garantire che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, adempiano le condizioni riprese in

detto articolo per essere ammesse al beneficio dei contingenti tariffari. In tal caso il controllo dell'utilizzazione per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

3. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

4. Gli stati membri imputano alle loro quote le importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

5. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 4.

Articolo 8

L'ammissione al beneficio dei contingenti tariffari non può essere subordinata da uno stato membro al deposito di una cauzione destinata unicamente ad assicurare il non superamento delle quote parti previste dal presente regolamento, finché l'utilizzazione effettiva delle quote parti che qui vengono attribuite non supera il 90 % delle quote stesse.

Articolo 9

Gli stati membri trasmettono alla Commissione entro il 15 aprile ed il 15 luglio l'estratto delle imputazioni effettuate sulle loro quote nel corso rispettivamente del primo e del secondo trimestre.

Su richiesta della Commissione, essi comunicano l'estratto delle imputazioni in periodi più brevi. Questi estratti devono essere trasmessi entro dieci giorni a partire dalla scadenza di ciascun periodo.

Articolo 10

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I

MODEL TIL CERTIFIKAT

MUSTER DER BESCHEINIGUNG

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

MODEL CERTIFICATE

MODÈLE DE CERTIFICAT

MODELLO DI CERTIFICATO

MODEL VAN CERTIFICAAT

1 Exporter (Name, full address, country) Exportateur (Nom, adresse complète, pays)	2 Number Numéro	00000	
3 Consignee (Name, full address, country) Destinataire (Nom, adresse complète, pays)	CERTIFICATE IN REGARD TO NORTH ATLANTIC COD (GADUS MORHUA) Issued with a view to obtaining the benefit of the preferential tariff arrangements in the European Economic Community CERTIFICAT CONCERNANT LE CABILAUD DE L'ATLANTIQUE DU NORD (« GADUS MORHUA ») délivré en vue de l'obtention du bénéfice du régime tarifaire préférentiel dans la Communauté économique européenne		
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — moyen de transport	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination	
8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DÉTAILLÉE DES MARCHANDISES	7 Supplementary details Données supplémentaires		
	9 Quantity in tonnes Quantité en tonnes	10 FOB value (!) Valeur fob (!)	
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the consignment described above contains only North Atlantic cod (<i>Gadus morhua</i>) from the stocks of the North Atlantic Ocean fished in accordance with the provisions of the North-West Atlantic Fisheries Organization, or the North-East Atlantic Fisheries Commission. Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement du cabillaud de l'Atlantique Nord (<i>Gadus morhua</i>) provenant des stocks de l'océan de l'Atlantique Nord et capturés en concordance avec les dispositions de l'Organisation de l'Atlantique du Nord-Ouest ou de la commission des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Est.			
12 Competent authority (Name, full address, country) Autorité compétente (Nom, adresse complète, pays)	At / À on / le (Signature) (Seal) (Sceau)		

(!) In the currency of the contract of sale.
Dans la monnaie du contrat de vente.

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Oprindelsesland Ursprungsland Χώρα καταγωγής Country of origin Pays d'origine Paesi di origine Land van oorsprong	Kompetent myndighed Zuständige Behörde Αρμόδια υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit
Island Island Ισλανδία Iceland Islande Islanda IJsland	Customs Iceland
Norge Norwegen Νορβηγία Norway Norvège Norvegia Noorwegen	Quality Inspection Department Directorate-General of Fisheries Bergen (Norway)
Canada Kanada Καναδάς Canada Canada Canada Canada	Department of Fisheries and Oceans
De forenede Stater USA ΗΠΑ USA États-Unis d'Amérique Stati Uniti USA	Department of Commerce Washington DC

REGOLAMENTO (CEE) N. 3553/85 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca, salati, delle sottovoci ex 03.02 A I b) e ex 03.02 A II a) della tariffa doganale comune (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i merluzzi interi, salati, e i filetti di merluzzi, salati, delle sottovoci ex 03.02 A I b) e ex 03.02 A II a) della tariffa doganale comune, la Comunità ha assunto l'impegno di aprire contingenti tariffari comunitari annuali a dazio zero, nei limiti rispettivi, per il 1986, di 5 000 e 3 500 tonnellate; che il beneficio del primo di questi è previsto per i pesci della specie «Gadus morhua»; che è opportuno pertanto aprire il 1° gennaio 1986 i contingenti tariffari in questione e ripartirli tra gli stati membri;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni del tasso previsto per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingenziale considerato;

considerando tuttavia che i prodotti considerati non sono specificati tal quali nelle nomenclature statistiche; che pertanto non è stato ancora possibile raccogliere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi; che, di conseguenza è opportuno prendere in considerazione i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi che non beneficiano di una preferenza tariffaria, di merluzzi e filetti di merluzzi, qualunque ne sia la specie, la presentazione e il modo di conservazione; che, su questa base, la percentuale di partecipazione iniziale ai volumi contingenziali può essere stabilita come segue:

	ex 03.02 A I b)	ex 03.02 A II a)
Benelux	1,64	0,02
Danimarca	1,69	0,08
Germania	2,89	0,09
Grecia	16,73	1,02
Francia	29,02	4,15
Irlanda	0,01	0,01
Italia	46,47	94,62
Regno Unito	1,57	0,01

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi pesci, occorre suddividere in due parti i volumi contingenziali, ripartendo la prima tra gli stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 70 % del volume contingenziale;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingenziale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingenziale in uno stato membro si rende disponibile una forte rimanenza della quota, tale stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1986, sono aperti contingenti tariffari comunitari per i prodotti seguenti nei limiti indicati di fronte a ciascuno di essi :

(tonnellate)

Numera della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
ex 03.02 A I b)	Merluzzi delle specie « Gadus morhua », interi o decapitati, salati	5 000
ex 03.02 A II a)	Filetti di merluzzi, salati	3 500

2. Nei limiti del contingente tariffario in questione il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono suddivisi in due parti.

2. La prima parte, rispettivamente di 3 500 e 2 450 tonnellate, viene suddivisa fra gli stati membri ; le quote, espresse in tonnellate, che, salvo quanto disposto dall'articolo 5, sono valide dal 1° settembre al 31 dicembre 1986, ammontano a :

(tonnellate)

	ex 03.02 A I b)	ex 03.02 A II a)
Benelux	57	1
Danimarca	59	2
Germania	101	2
Grecia	585	25
Francia	1 016	101
Irlanda	1	1
Italia	1 626	2 317
Regno Unito	55	1

3. La seconda parte, rispettivamente di 1 500 e 1 050 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno stato membro, quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la

seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1986.

Articolo 5

Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1986, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° ottobre 1986, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza il quantitativo delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento della quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli stati membri l'informato delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

REGOLAMENTO (CEE) N. 3554/85 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per certe preparazioni e conserve di pesci, della voce ex 16.04 della tariffa doganale comune, in provenienza dal Portogallo (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che l'articolo 362 dell'atto di adesione prevede che durante il periodo di soppressione progressiva dei dazi doganali tra la Comunità a dieci ed il Portogallo le preparazioni e conserve di sardine, preparazioni e conserve di tonni e le preparazioni e conserve di sgombri, delle sottovoci 16.04 D, E e ex F della tariffa doganale comune, in provenienza dal Portogallo possono essere importate nella Comunità a dieci in esenzione da dazio doganale nel limite di contingenti tariffari comunitari annuali rispettivamente di 5 000 tonnellate, 1 000 tonnellate e 1 000 tonnellate; che occorre aprire questi contingenti tariffari per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a dieci a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione dei tassi previsti per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno di questi stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra questi stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo, nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dal Portogallo, alle percentuali indicate di seguito:

Stati membri	1982	1983	1984
--------------	------	------	------

Sardine

Benelux	7,4	7,4	6,7
Danimarca	1,9	1,6	2,1
Germania	34,1	28,3	23,1
Grecia	0,4	0,2	0,1
Francia	21,5	21,4	17,0
Irlanda	—	0,2	0,1
Italia	4,8	5,1	4,5
Regno Unito	29,9	35,8	46,4

Tonni

Benelux	—	—	—
Danimarca	—	—	—
Germania	—	—	1,1
Grecia	—	—	—
Francia	—	2,9	7,2
Irlanda	—	—	—
Italia	100	97,1	91,7
Regno Unito	—	—	—

Sgombri

Benelux	10,9	10,3	7,4
Danimarca	—	—	—
Germania	—	—	—
Grecia	—	—	—
Francia	0,2	—	0,3
Irlanda	—	—	—
Italia	88,9	89,7	90,0
Regno Unito	—	—	2,3

considerando che è opportuno tener conto di queste percentuali e delle previsioni fatte da taluni stati membri, nonché della necessità di assicurare, all'occorrenza, un'equa ripartizione fra gli stati membri dell'obbligo previsto nell'atto di adesione; che le percentuali di partecipazione iniziale al contingente totale possono quindi essere approssimativamente calcolate nel modo seguente:

Stati membri	Sardine	Tonni	Sgombri
Benelux	7,1	1,0	10,0
Danimarca	1,9	1,0	1,0
Germania	31,1	3,0	1,0
Grecia	0,2	1,0	1,0
Francia	15,0	10,0	1,0
Irlanda	0,3	1,0	1,0
Italia	4,8	82,0	84,0
Regno Unito	39,6	1,0	1,0

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra gli stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % circa di ciascuno dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consenta; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 sono aperti contingenti tariffari comunitari in esenzione da dazi doganali nella Comunità a dieci per i seguenti prodotti in provenienza dal Portogallo e nei limiti indicati di seguito:

<i>(in tonnellate)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
	D. Sardine	5 000
	E. Tonni	1 000
	ex F. Boniti, sgombri e acciughe:	
	— Sgombri	1 000

Articolo 2

- I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.
- a) La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1986, ammontano ai seguenti quantitativi:

<i>(in tonnellate)</i>			
Stati membri	Preparazioni e conserve di		
	sardine	tonni	sgombri
Benelux	284	8	80
Danimarca	76	8	8
Germania	1 244	24	8
Grecia	8	8	8
Francia	600	80	8
Irlanda	12	8	8
Italia	192	656	672
Regno Unito	1 584	8	8
Totale	4 000	800	800

- b) La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 1 000, 200 e 200 tonnellate costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

- Se una delle quote iniziali di uno stato membro, quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 2 — ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.
- Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali, uno stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote, uno stato membro ha utilizzato, per il 90 % o più, anche la terza quota, esso precede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 dicembre 1986.

Articolo 5

Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1986, ecceda il 20 % dell'importo iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riservate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notifiche pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

Essa informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti comunitari.

2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli stati membri imputano alle loro quote le importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è constatato in base alle importazioni originarie del Portogallo, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli stati e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS

REGOLAMENTO (CEE) N. 3555/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2956/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾,

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 dicembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2956/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	125,50
10.01 B II	Frumento duro	177,84 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	108,94 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	130,27
10.04	Avena	110,64
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	104,98 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	74,13 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	116,83 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽²⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	189,83
11.01 B	Farine di segala	169,61
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	289,07
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	203,77

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3556/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'arti-

colo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 dicembre 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		12	1	2	3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	2,20	2,20	2,20
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	3,29	3,29	3,29
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	5,46	5,46	5,46
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		12	1	2	3	4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3557/85 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 1985****che proroga il regolamento (CEE) n. 1888/83 e che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 899/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando che le importazioni nella Comunità di prodotti tessili originari dell'Argentina, nonché di vari altri paesi fornitori che si trovano in una situazione analoga a quella dell'Argentina, sono state assoggettate ad un regime speciale all'importazione a norma degli accordi bilaterali che scadono il 31 dicembre 1982; che detti accordi prevedono tra l'altro procedure di limitazione e di controllo delle importazioni di siffatti prodotti;

considerando che la Comunità ha negoziato con gli altri paesi fornitori nuovi accordi bilaterali, che sottopongono le importazioni di tessili ad un analogo regime speciale a decorrere dal 1° gennaio 1983;

considerando che non esiste alcun accordo del genere con l'Argentina; che le importazioni di tessili non sono assog-

gettate a regole specifiche e comuni a partire dal 1° gennaio 1983;

considerando che un regime di sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Argentina è stato introdotto con i regolamenti (CEE) n. 3605/82⁽³⁾ e (CEE) n. 1888/83⁽⁴⁾, prorogato dai regolamenti (CEE) n. 3509/83⁽⁵⁾ e (CEE) n. 3263/84⁽⁶⁾, della Commissione;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'introduzione di questo regime di sorveglianza e che è opportuno mantenerlo in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1888/83 è prorogato sino al 31 dicembre 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 103 del 21. 4. 1983, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 36.⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1983, pag. 7.⁽⁶⁾ GU n. L 305 del 23. 11. 1984, pag. 18.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3558/85 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 1985****che modifica e proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del suddetto regolamento,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione⁽²⁾, modificato e prorogato da ultimo con regolamento (CEE) n. 3551/84⁽³⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi mediterranei firmatari di accordi che stabiliscono un regime preferenziale con la Comunità, ossia l'Egitto, la Spagna, il Portogallo, la Turchia e Malta;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'introduzione di questo regime di sorveglianza e che è opportuno mantenerlo in vigore;

considerando che questo regime di sorveglianza non pregiudica l'applicazione delle misure di salvaguardia riguardanti i prodotti di cui al presente regolamento;

considerando che è opportuno estendere questo regime ad alcuni prodotti tessili (categorie 12 e 56) originari della Turchia a causa dell'evoluzione delle correnti di scambio;

considerando che a causa dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità prevista per il 1° gennaio 1986, è opportuno escludere questi due stati membri dalla copertura del regolamento (CEE) n. 2819/79,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2819/79 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2819/79 è prorogato fino al 31 dicembre 1986.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 14.

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1986)	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
1	55.05	55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Tonnellata	Egitto Malta Turchia
2	55.09	55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Altri tessuti di cotone : Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Tonnellata	Malta Turchia
3	56.07 A	56.07-01, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 15, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 49	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco : A. di fibre tessili sintetiche : Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia	Tonnellate	Turchia
4	60.04 B I II a) b) c) IV b) 1 aa) dd) 2 ee) d) 1 aa) dd) 2 dd)	60.04-19, 20, 22, 23, 24, 26, 41, 50, 58, 71, 79, 89	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, camiciole e articoli affini, a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés), di cotone o di fibre tessili sintetiche; T-shirts e magliette a collo alto di fibre tessili artificiali, diversi dagli indumenti per bambini piccoli (bébés)	1 000 pezzi	Malta Turchia
5	60.05 A I II b) 4 bb) 11 aaa) bbb) ccc) ddd) eee) 22 bbb) ccc) ddd) eee) fff)	60.05-01, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : Maglie, pullover, con o senza maniche, slip-over, twinset, giubbetti e giacche [escluse quelle della sottovoce 60.05 A II b) 4 hh)] a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1986)	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Calzoncini, shorts e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo ; pantaloni tessuti per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Malta Turchia
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	60.05-22, 23, 24, 25 61.02-78, 82, 84	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Malta Turchia
8	61.03 A	61.03-11, 15, 19	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini : Camicie e camicette, tessute, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Malta Turchia
9	55.08 62.02 B III a) 1	55.08-10, 30, 50, 80 62.02-71	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna : Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento : B. altri : Tessuti di cotone, ricci del tipo spugna ; biancheria da toletta, da servizio o da cucina, riccia del genere spugna, di cotone	Tonnellata	Turchia
12	60.03 A B I II b) C D	60.03-11, 19, 20, 27, 30, 90	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata : diversi dalle calze di fibre tessili sintetiche per donna	1 000 paia	Turchia

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1986)	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
13	60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc)	60.04-48, 56, 75, 85	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche	1 000 pezzi	Turchia
20	62.02 B I a) c)	62.02-12, 13, 19	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento : B. altri : Biancheria da letto, tessuta	Tonnellata	Turchia
26	60.05 A II b) 4 cc) 11 22 33 44 61.02 B II e) 4 bb) cc) dd) ee)	60.05-45, 46, 47, 48 61.02-48, 52, 53, 54	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia
27	60.05 A II b) 4) dd) 61.02 B II e) 5 aa) bb) cc)	60.05-51, 52, 54, 58 61.02-57, 58, 62	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Gonne, comprese le gonne-pantalone, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), tessute o a maglia	1 000 pezzi	Turchia
29	61.02 B II e) 3 aa) bb) cc)	61.02-42, 43, 44	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Abiti a giacca e completi, tessuti (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi, ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1 000 pezzi	Turchia

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1986)	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
32	ex 58.04	58.04-07, 11, 15, 18, 41, 43, 45, 61, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 78	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci 55.08 e 58.05 : Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone riccio di tipo spugna e i nastri, galloni e simili, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Tonnellata	Turchia
39	62.02 B II a) c) III a) 2 c)	62.02-40, 42, 44, 46, 51, 59, 65, 72, 74, 77	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento : B. altri : Biancheria da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tessuta, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	Tonnellata	Portogallo Turchia
56	56.06 A	56.06-11, 15	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto : Filati di fibre tessili sintetiche in fiocco (compresi i cascami) preparati per la vendita al minuto	Tonnellata	Turchia
83	60.05 A II a) b) 4 hh) 11 22 33 44 ijj) 11 kk) 11 ll) 11 22 33 44	60.05-04, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 88, 89, 90, 91	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia, non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Indumenti esterni a maglia non elastica né gommata, diversi dagli indumenti delle categorie 5, 7, 26, 27, 28, 71, 72, 73, 74 e 75, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Tonnellata	Turchia

REGOLAMENTO (CEE) N. 3559/85 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1985

che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80 e (CEE) n. 2295/82 relativi ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari rispettivamente di Malta, dell'Egitto e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il parere del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 5 del regolamento suddetto,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 dell'11 dicembre 1979⁽²⁾, prorogato da ultimo con regolamento (CEE) n. 3558/85⁽³⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi;considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 3044/79⁽⁴⁾, (CEE) n. 1782/80⁽⁵⁾ e (CEE) n. 2295/82⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3581/82⁽⁷⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originaririspettivamente di Malta, dell'Egitto e della Turchia, e che tali regolamenti cessano di aver vigore il 31 dicembre 1985 a norma del regolamento (CEE) n. 3552/84⁽⁸⁾;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'adozione dei predetti regolamenti e che è pertanto opportuno prorogarli per un periodo supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, dell'Egitto e della Turchia, stabilito rispettivamente con i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 1782/80 e (CEE) n. 2295/82, è prorogato sino al 31 dicembre 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.⁽³⁾ Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁴⁾ GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 245 del 20. 8. 1982, pag. 25.⁽⁷⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1982, pag. 64.⁽⁸⁾ GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 20.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3560/85 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1985****che modifica il regolamento (CEE) n. 3434/85, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 75 000 t di segala, di raccolti anteriori al 1981, detenute dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3447/85 ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3434/85 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 75 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco; che è necessario modificare il modello di trasmissione delle offerte di ciascuna gara parziale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3434/85, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 328 del 7. 12. 1985, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 326 del 6. 12. 1985, pag. 26.

ALLEGATO

« ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 75 000 t di segala, di raccolti anteriori al 1981, detenute dall'organismo d'intervento tedesco

(Regolamento (CEE) n. 3434/85)

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (—) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta ».

REGOLAMENTO (CEE) N. 3561/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1985

relativo alle informazioni sulle ispezioni inerenti alle attività di pesca eseguite dalle autorità di controllo nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2057/82 fa obbligo agli stati membri di ispezionare i pescherecci in relazione con le misure di conservazione e di controllo e di intentare azioni penali o amministrative allorché siano constatate infrazioni; che conformemente all'articolo 5 di detto regolamento la Commissione deve essere tenuta informata delle ispezioni e dei controlli già effettuati e dei loro risultati; che occorre quindi specificare in quale forma debbano essere trasmesse alla Commissione tali informazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le risorse della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni anno, entro il 1° marzo, gli stati membri comunicano alla Commissione per l'anno di calendario precedente:

- a) il numero di giornate trascorse per ispezioni in mare dalle navi nazionali in ciascuna divisione CIEM, regione NAFO e/o regione COPACE;

- b) i dati, presentati nella forma stabilita nell'allegato, relativi:

- alle ispezioni dei pescherecci effettuate sia in mare che nei porti e delle catture sbarcate,
- agli avvertimenti ufficiali dati,
- alle sanzioni amministrative inflitte,
- alle infrazioni per le quali si è adito il tribunale.

2. Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

- «avvertimento ufficiale»: la notifica scritta fatta dalle autorità ad un capitano od altra persona responsabile di un'infrazione, ma non tradotta in tribunale, delle infrazioni da esso commesse e delle sanzioni subite in caso di recidiva;
- «sanzioni amministrative inflitte»: qualsiasi pena pecuniaria o altre disposte dalle autorità a seguito di un'infrazione o le decisioni amministrative a seguito di detta infrazione avente conseguenze negative sull'attività di un capitano o d'altra persona responsabile d'infrazione;
- «infrazioni oggetto di procedimenti giudiziari»: infrazioni oggetto di procedimenti davanti ad un tribunale, indipendentemente dal seguito dato dallo stesso.

3. La Commissione fornisce agli stati membri un riassunto delle informazioni ricevute in virtù dei paragrafi 1 e 2.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.

		Stato in cui le navi sono registrate									
— pesci sotto misura	(T)										
	(A)										
	(S)										
	(R)										
— pesca effettuata senza autorizzazione	(T)										
	(A)										
	(S)										
	(R)										
— dispositivi di marcatura	(T)										
	(A)										
	(S)										
	(R)										
— marcatura e identificazione della nave	(T)										
	(A)										
	(S)										
	(R)										
— altre	(T)										
	(A)										
	(S)										
	(R)										

T = totale.

A = avvertimenti ufficiali pronunciati.

S = sanzioni amministrative.

R = infrazioni oggetto di ricorso in tribunale.

		Stato in cui le navi sono registrate									
— marcatura e identificazione della nave	(T)										
	(A)										
	(S)										
	(R)										
— altre	(T)										
	(A)										
	(S)										
	(R)										

T = totale.
A = avvertimenti ufficiali pronunciati.
S = sanzioni amministrative.
R = infrazioni oggetto di ricorso in tribunale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3562/85 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 1985****che rettifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 per quanto concerne le diciture che figurano sull'imballaggio del burro concentrato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3338/85⁽⁴⁾, prevede che gli imballaggi del burro concentrato rechino, in lettere chiaramente visibili e leggibili, talune diciture; che, a causa di un errore, la dicitura in lingua italiana non corrisponde alla dicitura figurante nel testo sottoposto al

voto del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari; che è pertanto opportuno rettificare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, il testo del penultimo trattino è sostituito dal seguente testo:

« — burro concentrato ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.
(4) GU n. L 318 del 29. 11. 1985, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3563/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1985

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 25 novembre 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo

4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto stato membro nella settimana che inizia il 25 novembre 1985, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 25 novembre 1985, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 25 novembre 1985, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 25 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 25 novembre 1985

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	106,315 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Unito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 25 novembre 1985

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	Peso vivo
		49,968
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	Peso netto
		1. Carcasse o mezzene
		2. Busto o mezzo busto
		3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
		4. Coscia intera o mezza coscia
		5. altre :
		aa) Pezzi non disossati
bb) Pezzi disossati		
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	1. Carcasse o mezzene
		2. Busto o mezzo busto
		3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella
		4. Coscia intera o mezza coscia
		5. altre :
		aa) Pezzi non disossati
		bb) Pezzi disossati
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	1. non disossate
		2. disossate
		ex 16.02 B III b) 2) aa) 11
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte :	— non disossate
		— disossate

REGOLAMENTO (CEE) N. 3564/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1985

che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, comma 2,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, in appresso denominato « prezzo d'offerta », scenda al di sotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta, determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore delle carni suine in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 614/67/CEE⁽⁴⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni provenienti da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi si effettuino a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione del prezzo medio d'offerta dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato per prodotto e paese d'origine devono essere fissati importi supplementari corrispondenti alle cifre indicate in detto allegato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2767/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/83⁽⁶⁾ ha stabilito le regole generali che consentono la fissazione di importi supplementari per i prodotti per i quali non è stato fissato un

prezzo limite; che il regolamento n. 202/67/CEE prevede talune modalità di applicazione di tali norme, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle offerte franco frontiera di questi prodotti; che, secondo le informazioni giunte alla Commissione, le offerte in provenienza dai paesi terzi, determinate tenendo conto tanto dei prezzi indicati nei documenti doganali quanto di tutti gli altri elementi indicativi dei prezzi praticati nei paesi terzi, evolvono in modo tale che è necessario fissare importi supplementari per questi prodotti corrispondenti alle cifre indicate in allegato;

considerando che, conformemente all'articolo 1 dei regolamenti n. 121/65/CEE⁽⁷⁾, (CEE) n. 564/68⁽⁸⁾, (CEE) n. 998/68⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83⁽¹⁰⁾, (CEE) n. 2260/69⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83, e (CEE) n. 1570/71⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 328/83, i prelievi applicabili a taluni prodotti, indicati in detti regolamenti, originari ed in provenienza dalla Repubblica federale d'Austria, dalla Repubblica popolare di Polonia, dalla Repubblica popolare ungherese, dalla Repubblica socialista di Romania e dalla Repubblica popolare di Bulgaria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi supplementari previsti dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.

⁽⁴⁾ GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. 155 del 18. 9. 1965, pag. 2560/65.

⁽⁸⁾ GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU n. L 170 del 19. 7. 1968, pag. 14.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1983, pag. 12.

⁽¹¹⁾ GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 22.

⁽¹²⁾ GU n. L 165 del 23. 7. 1971, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3565/85 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1985

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3303/85⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3481/85⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1985.

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽¹²⁾

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 dicembre 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹³⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3303/85 modificato sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 316 del 27. 11. 1985, pag. 38.⁽⁸⁾ GU n. L 333 del 11. 12. 1985, pag. 27.⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 dicembre 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 B II a) ⁽²⁾	172,36	169,34
11.02 C I ⁽²⁾	206,73	203,71
11.02 D I ⁽²⁾	132,89	129,87
11.02 E II a) ⁽²⁾	235,22	229,18
11.02 F I ⁽²⁾	235,22	229,18
11.02 G I	101,53	95,49
11.07 A I a)	237,51	226,63
11.07 A I b)	180,22	169,34
11.08 A III	239,52	218,97
11.09	579,46	398,12

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3447/85 della Commissione, del 6 dicembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1836/82 che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 328 del 7 dicembre 1985)

A pagina 18, articolo 3, aggiungere :

«(CEE) n. 3228/85⁽¹⁾».

Nelle note a piè di pagina aggiungere :

«⁽¹⁾ GU n. L 307 del 19. 11. 1985, pag. 7».

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI COMPETENTI PER LE OPERAZIONI
DI TRANSITO COMUNITARIO**

L'elenco comprende gli uffici doganali degli stati membri della Comunità, dell'Austria e della Svizzera competenti per le operazioni di transito comunitario.

Ogni riferimento nel testo alla Comunità o agli stati membri è valido anche per l'Austria e la Svizzera.

615 pagine

Pubblicato in: danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese.

Numero di catalogo: CB-40-84-351-7C-C ISBN: 92-825-4841-4

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 500 FB, 15 200 Lit.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

I/1985

Il Consiglio è al centro del processo di deliberazione comunitaria.

La presente guida fornisce una rassegna della sua struttura, delle sue competenze e del suo funzionamento. Aggiornata due volte all'anno, essa offre tra l'altro al lettore l'elenco dei rappresentanti dei governi degli stati membri che partecipano abitualmente alle sessioni del Consiglio, l'elenco dei membri del comitato dei rappresentanti permanenti, l'organigramma della rappresentanza permanente di ciascuno stato membro, la struttura del segretariato generale del Consiglio. Essa contiene inoltre informazioni utili concernenti i comitati che operano all'interno del Consiglio, nonché i consigli misti di associazione e di cooperazione, il Consiglio dei ministri ACP—CEE e le rappresentanze degli stati ACP presso la Comunità.

147 pagine

Pubblicato in: danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese.

ISBN 92-824-0272-X

BX-43-85-757-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 150 FB; 4 800 Lit.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo